

Sassari, 22 Febbraio 2016

Circolare n° 185/2016

Prot. n° 201600217

A TUTTI I TITOLARI E DIRETTORI
DI FARMACIA
Loro Sedi

Sono arrivate all'Ordine scrivente, numerose segnalazioni telefoniche di parenti di pazienti che lamentavano l'impossibilità di ritirare presso qualsiasi farmacia la fornitura mensile del materiale di assorbente, in quanto l'ordine o il ritiro della fornitura stessa risultava essere già stato fatto a loro insaputa in altra farmacia. L'emissione dell'ordine senza che il paziente sia fisicamente presente in farmacia ha nella maggioranza dei casi come finalità quella di agevolare il paziente o per evitare la mancanza del prodotto prescritto o per rendere più celere il ritiro della fornitura mensile.

Tale procedura risulta tuttavia censurabile e potenzialmente sanzionabile in assenza una richiesta inequivocabile del paziente.

Si rammenta infatti, che l'art 15 della Legge n 475 del 2 aprile 1968 recita testualmente "E' riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia". Inoltre l'art 11 del codice deontologico dal titolo: libera scelta della farmacia, recita "Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall' art 15 della legge 475/1968.

Sicuro che i fatti sopra descritti siano solo imputabili a fraintendimenti o errori procedurali, si invitano i colleghi ad attenersi scrupolosamente alle norme su citate .

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Cadeddu